CAMERA DEI DEPUTATI N. 201

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CORRAO

Presentata il 10 luglio 1963

Abrogazione del divieto di imposizione di nomi stranieri ai figli nati cittadini italiani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, all'articolo 72 impone il divieto di imporre ad un bambino di cittadinanza italiana un nome straniero. Tale disposizione si inquadra nell'esasperata campagna di propaganda xenofoba condotta dal fascismo, culminata in questa come in altre iniziative, mortificanti della cultura e di un retto principio di difesa degli elementi linguistici nazionali.

Non si può invero dire che la coscienza nazionale abbia recepito il divieto: non vi è infatti chi non conosca persona dal nome straniero, anche se cittadino italiano.

Purtuttavia la necessità di abrogare l'ultimo capoverso del primo comma dell'articolo 72 si impone non solo per corrispondere ad un costume di libertà largamente praticato, ma per evitare che lo zelo di funzionari dello stato civile, attenendosi scrupolosamente alla legge, crei casi che solo una sentenza del magistrato potrebbe risolvere.

È di questi giorni, infatti, una denuncia della stampa, che il comune di Pinerolo ha rifiutato l'iscrizione di un neonato perché il nome scelto dai genitori è straniero. Tra il divieto civile e l'obbligo che la Chiesa impone ai battezzandi di assumere un nome di un Santo, si può dire che l'uomo prima di nascere si incontra con limiti superflui della libertà. Quando questi limiti non corrispondono all'interesse generale o all'etica, sembra opportuno ed urgente eliminarli.

A tal fine si propone l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono soppresse dal primo comma le parole: « e se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri ».